



COMUNE DI PIASCO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 / 2013

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **trenta**, del mese di **settembre**, alle ore **20** e minuti **50**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PONTE Roberto	Sindaco	X	
ARTUSIO Giuseppe	Consigliere	X	
PITTAVINO Luca Chiaffredo	Consigliere	X	
RICHARD Matteo	Consigliere	X	
BARBERO Fulvio	Consigliere	X	
CORRADO Luca Costanzo	Consigliere	X	
RINAUDO Francesco	Consigliere	X	
GIRAUDO Luca	Consigliere	X	
RINAUDO Laura	Consigliere	X	
BERGIOTTI Mauro	Consigliere		X
BARBERIS Riccardo	Consigliere	X	
FINA Luigi	Consigliere	X	
MARINO Francesco	Consigliere	X	
Totale		12	1

Assiste il Signor **NASI Dr.ssa Chiara Angela** Segretario Comunale

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco e del Responsabile del Servizio finanziario;

PRESO atto che l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, ha previsto l'anticipazione, in via sperimentale, delle norme che disciplinano l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e che le relative disposizioni sono applicate da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23 del 14.03.2011, in quanto compatibili;

PRESO ALTRESI' ATTO del D.L. 102 del 31 agosto 2013 riguardante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (G.U. Serie Generale n° 204 del 31.8.2013 Supplemento Ordinario n°66)

EVIDENZIATO:

- che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 204 del 30.12.1992 e dal presente articolato normativo;
- che per i fabbricati iscritti in catasto, alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (invariato) e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati) e per i fabbricati D/5;
 - 65 (era 60 fino al 31.12.2012) per i fabbricati del gruppo D ad eccezione di quelli classificati in D/5;
 - 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

DATO atto inoltre:

- che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446 del 15.12.1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3%.
- che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei Comuni fino a 0,2%.
- che l'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1% in diminuzione.
- che i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. I Comuni possono stabilire che l'importo di € 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal senso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
- che la detrazione (ma non l'aliquota ridotta) prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di € 200,00, si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs 504 del 30.12.1992, ovverosia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- che l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D.Lgs 504 del 30.12.1992, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale".
- che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della Legge 662/1996, ovvero anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata.

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n° 140 del 07.12.2012 riguardante "Imposta Municipale propria IMU – Conferma aliquote per l'anno 2013" con la quale si confermavano, ai fini dell'applicazione dell'IMU per l'esercizio 2013, le aliquote previste per l'anno 2012 così distinte:

- abitazione principale, pertinenze nei limiti della norma, fattispecie parificate all'abitazione principale dalla legge o dal regolamento comunale: aliquota 0,45% - detrazione € 200,00
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%
- Tutte le altre fattispecie di immobili: 0,81%

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con verbale n° 26 in data 26 giugno 2013 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica 2013/2014 e 2015 ed il bilancio pluriennale 2013/2014 e 2015;

PRESO atto che il comma 11 del citato art. 13 è stato modificato, per gli anni 2013 e 2014, dall'art. 1 comma 380 della legge di stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012 e che le novità apportate rispetto alla normativa 2012 possono così riassumersi:

- è stata soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% dell'importo calcolato a disciplina di base su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché degli immobili rurali strumentali;
- è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili del gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il pareggio del bilancio 2013 approvato con D.C.C. n° 26/2013 del 26.06.2013, alla luce degli ulteriori tagli del fondo di solidarietà comunale imposti dalla "Spending Review" e dalla Legge di Stabilità 2013 nonché di maggiori spese non ripetitive che si determineranno nell'esercizio 2013, e a seguito dell'operazione di salvaguardia degli equilibri di

bilancio è necessario provvedere ad aumentare l'aliquota I.M.U. relativa a tutte le altre fattispecie di immobili, portandola dallo 0,81% previsto nella citata delibera GM n° 140 del 07.12.2012 allo 0,98%, e considerato che tale aumento è consentito dall'attuale normativa fino al 30 settembre 2013;

RITENUTO, comunque, mantenere invariata l'aliquota base relativa all'abitazione principale e relative pertinenze, tenendo comunque presente le disposizioni previste dal D.L. 102/2013 relativamente al pagamento dell'acconto per le categorie catastali adibite ad abitazione principale esclusi i fabbricati di lusso (cat. Catastali A1, A8, A9 e A10);

DATO ATTO che la Commissione Bilancio è stata convocata in data 10 settembre 2013 e che nella stessa seduta si è verificata la necessità di provvedere all'aumento dell'I.M.U. per consentire il permanere dell'equilibrio di bilancio che verrà discusso in questa stessa seduta consigliare;

RIBADITO che l'aumento dell'aliquota IMU 2013 attiene esclusivamente a motivazioni di ordine squisitamente tecnico (garantire il pareggio di bilancio a seguito verifica equilibri di bilancio di cui al successivo punto che risulterà il verbale 31/2013) mentre si esprime una valutazione politica totalmente negativa nei confronti dei cosiddetti "tagli lineari" imposti dal governo centrale senza nessuna forma di concertazione e senza alcun tipo di esame in merito alla virtuosità dei singoli enti;

RITENUTO, pertanto, determinare ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'esercizio 2013, le seguenti aliquote e detrazioni:

- ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma): aliquota prevista 0,45% (aliquota base è 0,40%), detrazione € 200,00 oltre € 50,00 per ogni figlio (fino ad un massimo di 8 figli) di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione familiare;

Le agevolazioni previste per abitazione principale si applicano anche alle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari limitatamente alla detrazione (ma non l'aliquota ridotta);
- fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D.Lgs 504 del 30.12.1992, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".
- immobili di proprietà dei soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della Legge 23.12.1996 n° 662; vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata (facoltà discrezionale del Comune);
- ABITAZIONI LOCATE: aliquota 0,98%;
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: esenti;
- NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, posseduti da soggetti passivi d'imposta sul reddito delle società (Ires), finalizzate all'inizio di nuove attività imprenditoriali: aliquota prevista 0,98%;
- TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESE NELLE CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE: aliquota 0,98%;

UDITI gli interventi del Sindaco Sig. Roberto Ponte, del Responsabile del Servizio finanziario Sig. Mattio Claudio e dei Consiglieri presenti come risulta dall'andamento sintetico della discussione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DATO atto relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri ed attestazioni resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 seguenti ed agli atti:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla Responsabile Servizi Tributi Dott.ssa Chiara Monge Roffarello;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile Servizio ragioneria Rag. Mattio Claudio Carlo;

CON votazione resa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

- Presenti n° 12
- Votanti n° 11
- Voti favorevoli n° 7
- Voti contrari n° 4 (Rinaudo Laura, Barberis Ricca rdo, Fina Luigi, Marino Francesco)
- Astenuti n° 1 (Rinaudo Francesco)

DELIBERA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n° 201, convertito nella legge 22.12.2011, n° 214 così come modificato dall'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012:

1. Di prendere atto che dal 1°01.2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del suindicato D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, l'imposta municipale propria (IMU);
2. Di prendere atto che dal 01.01.2012 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;
3. Di determinare (superando la delibera della Giunta Municipale n° 140 del 07.12.2012) le seguenti misure applicative ai fini dell'I.M.U. per l'esercizio finanziario 2013:
 - ABITAZIONE PRINCIPALE (e pertinenze nei limiti stabiliti dalla norma): aliquota prevista 0,45% (aliquota base);
Le agevolazioni previste per abitazione principale si applicano anche alle seguenti fattispecie:
 - unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D.Lgs 504 del 30.12.1992, vale a dire al ""soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale"".
 - ABITAZIONI LOCATE: aliquota 0,98%;
 - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: esenti (in precedenza l'aliquota base prevista era 02%);
 - NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, posseduti da soggetti passivi d'imposta sul reddito delle società (Ires), finalizzate all'inizio di nuove attività imprenditoriali:
 - aliquota prevista 0,98%;
 - TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI NON RICOMPRESSE NELLE CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE: aliquota 0,98%;
tenendo conto di tutte le disposizioni previste dal D.L. 102/2013 (esempio esclusione del pagamento della seconda rata IMU relativa fabbricati "merce" rimasti invenduti e non locati e altre disposizioni);

4. Di stimare il maggior gettito derivante dall'aumento di tutte le altre fattispecie di immobili dall'aliquota 0,81% all'aliquota 0,98% in € 100.000,00 che troveranno imputazione in bilancio nella risorsa 27 il cui stanziamento, dopo l'operazione di verifica degli equilibri di bilancio di cui al verbale 31 del presente Consiglio sarà oggetto di variazione in aumento con il verbale 32 in data odierna;
5. Di stimare il gettito complessivo dell'imposta a favore di questo Comune in € 490.162,10 da iscrivere negli appositi capitoli di entrata del Bilancio 2013 ; (la previsione iniziale della risorsa 27 era di € 390.162,10 il maggior gettito di € 100.000,00 deriva dall'aumento di tutte le altre fattispecie di immobili dall'aliquota 0,81% all'aliquota 0,98%);
6. Di dare atto che la deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento del testo sul sito del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. n. 35/2013 del 08.04.2013;
7. Di prendere atto dell'andamento sintetico della discussione intervenuta fra i Consiglieri comunali come indicata nell'Allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, il CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione espressa in forma palese il cui esito proclamato dal Presidente è il seguente: Consiglieri presenti n. 12, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, dichiara il presente deliberato immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PONTE Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .

Lì, **4/10/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e cioè

dal **4/10/2013** al **19/10/2013**,

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, **4/10/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NASI Dr.ssa Chiara Angela)